

Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-443/09	Direttiva 2008/7/CE – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Articoli 5, par. 1, lett. c) e 6, par. 1, lett. e) – Ambito di applicazione – Diritto annuale versato alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura locali	sentenza	No
Scheda 2 C-357/10 e C-359/10	Articoli 3 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE e 81 CE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 2006/123/CE – Articoli 15 e 16 – Concessione di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi o di altre entrate degli enti locali – Normativa nazionale – Capitale sociale minimo - Obbligo	sentenza	No
Scheda 3 C-97/11	Ambiente – Deposito in discarica di rifiuti – Direttiva 1999/31/CE – Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi – Assoggettamento del gestore della discarica a tale tributo – Costi di gestione di una discarica – Direttiva 2000/35/CE – Interessi moratori – Obblighi del giudice nazionale	sentenza	Sì
Scheda 4 C-294/11	Ottava Direttiva IVA – Modalità per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese – Termine per la presentazione della domanda di rimborso – Termine di decadenza	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 443/09 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 2008/7/CE – Imposte indirette sulla raccolta di capitali”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, dal Giudice Fallimentare del Tribunale di Cosenza, di interpretare gli artt. 5, par. 1, lett. c) e 6, par. 1, lett. e), della Direttiva 2008/7/CE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali. Per l’art. 5 predetto, le società organizzate nella forma specifica delle “società di capitali” non possono essere soggette, da parte della legislazione interna dei singoli Stati membri, ad imposte richieste in occasione della loro “registrazione” o di altre formalità, per esse previste, preliminari all’esercizio della loro attività. Tale divieto trae la sua giustificazione dalla peculiare caratteristica delle società di capitali, le quali, a differenza delle società di persone, rappresentano uno strumento adeguato a consentire, da parte degli investitori, l’investimento profittevole di capitali. Infatti, sia la costituzione delle anzidette società, che il prosieguo della loro attività mediante la prassi dell’aumento del capitale sociale, sono caratterizzati dalla raccolta di capitali presso il pubblico. La Direttiva, pertanto, ha voluto disattivare le legislazioni nazionali degli Stati membri UE, le quali avessero previsto, in ragione dell’inizio dell’attività delle società di capitali o della continuazione della medesima attività, l’applicazione di formalità (come la registrazione in appositi registri) automaticamente connesse al pagamento di un’imposta. Il motivo del divieto è, infatti, quello di evitare che, attraverso il prelievo fiscale connesso alla costituzione/ricapitalizzazione di una “società di capitali” in quanto tale, ad essere colpito dalla stessa imposta e, quindi, disincentivato, non sia in ultima battuta l’apporto di capitali nella società in questione. Unica eccezione a tale divieto (art. 6 di cui sopra), il caso in cui l’imposta, connessa all’espletamento della formalità, sia giustificata da esigenze di “remunerare” un servizio prestato dalla Pubblica Amministrazione: in tal caso, infatti, il prelievo viene giustificato e non opera come tassa occulta sulla raccolta di capitali. Nel caso di specie, si chiedeva alla Corte UE di chiarire se l’imposta percepita al momento della registrazione di una società di capitali, ai sensi della legge italiana, nel Registro della Camera di Commercio, potesse essere ammessa in quanto eventualmente rientrante nell’eccezione prima menzionata, essendo finalizzata a compensare le spese sostenute dallo Stato per la manutenzione e aggiornamento del Registro medesimo. Al riguardo, la Corte replica che il tributo in questione, semplicemente, non ricade nella categoria delle imposte vietate ai sensi del predetto art. 5 della Dir. 2008/7/CE, per cui non si pone nemmeno il problema di valutare l’applicabilità dell’eccezione di cui all’art. 6. Infatti, l’imposta di registrazione di cui si tratta non incide sulle società di capitali in quanto tali, ma colpisce indifferentemente la costituzione di tutte le imprese, anche di quelle che, organizzate nella forma di società di persone o in forma di impresa singola non societaria, non sono atte alla raccolta di capitali. Non si può, dunque, ritenere che tale prelievo sia, obliquamente, finalizzato a penalizzare la raccolta di capitali. Quella che il gravame fiscale in oggetto, come divisato dalla legge italiana, intende colpire, non è la costituzione di una società di capitali (quale strumento di raccolta di capitali), ma tutta la fenomenologia delle imprese.

Stato della Procedura

Il 19 aprile 2012 la Corte UE ha deciso il rinvio C - 443/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Fiscalità e dogane**Rinvii pregiudiziali dal n. C- 357/10 al n. C- 359/10 - ex art. 267 del TFUE****"Articoli 3 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE e 81 CE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, dal TAR della Lombardia, di valutare se gli artt. 43 e 49 TCE, rettificamente interpretati, sono compatibili con le disposizioni del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in combinato disposto con l'art. 32, co. 7 bis, del D. L. n. 185/2008. Detta disciplina nazionale prevede che le Province o i Comuni italiani non possano affidare il servizio, relativo all'accertamento e alla riscossione dei tributi e di tutte le entrate, ad operatori privati i quali non siano iscritti nell'Albo di cui all'art. 53, co. 1 dello stesso D. Lgs. n. 446/1997. Ai fini di tale iscrizione, l'operatore deve costituirsi in forma di società con un capitale sociale non inferiore a € 10 milioni, interamente versati. Le società pubbliche, per converso, possono rendersi affidatarie di tali servizi anche se non dotate dello stesso requisito patrimoniale. Si precisa che ai fatti in causa, in ragione del tempo del loro accadimento, non è applicabile la Direttiva 2006/123 (Direttiva servizi). Sono, invece, applicabili i predetti artt. 43 e 49 del Trattato CE, concernenti la libertà, per le imprese di ogni Stato UE, di esercitare la loro attività in qualsiasi altro Stato UE a parità di condizioni con le imprese interne, o installando una stabile organizzazione nel secondo Stato (art. 43 – libertà di stabilimento), o senza tale insediamento di strutture materiali (art. 49 – libera prestazione dei servizi). Sussiste una lesione di dette "libertà" quando le imprese di altri Paesi UE non sono poste in condizioni di operare sullo stesso piano delle imprese domestiche, essendo loro riservato un trattamento deteriore. Una tale discriminazione può anche essere "indiretta", nell'ipotesi in cui, pur essendo l'operatore nazionale e quello estero soggetti, dalla legge nazionale, ad un regime giuridico formalmente uguale per entrambi, la situazione in cui versa il secondo si presenta in concreto, a causa della stessa disciplina, sostanzialmente penalizzata. Con riferimento al caso di specie, si rileva che la forma di società con capitale minimo di 10 milioni, richiesta per l'affidamento del servizio di cui sopra, crea notevoli difficoltà di accesso al mercato nazionale da parte delle imprese di altri Stati UE, mentre rende tale accesso più agevole agli operatori italiani, dal momento che il limite del "capitale minimo" affetta solo le imprese italiane private e non quelle pubbliche. Pertanto, le imprese UE sono meno libere di operare sul mercato italiano di quanto non lo siano quelle domestiche, con il che la normativa italiana contrasta con i principi dei Trattati. Ora, gli stessi Trattati ammettono un tale conflitto, quando la violazione delle libertà, di cui si tratta, viene giustificata dall'esigenza di tutelare interessi pubblici essenziali. Tuttavia, anche verificandosi una tale evenienza, la lesione alle libertà fondamentali è consentita soltanto entro gli stretti limiti necessari a garantire la protezione di detti interessi pubblici. In proposito, quand'anche si sostenesse che il minimo dei 10 mln è richiesto per garantire solvibilità a imprese che gestiscono poderosi volumi di rapporti di tipo pubblico (e quindi per le suddette ragioni di interesse pubblico), tale requisito sarebbe comunque ridondante rispetto al conseguimento del fine indicato, dal momento che la disciplina italiana già prevede, per la partecipazione alle gare per l'affidamento di tali servizi, diversi e sufficienti requisiti di solvibilità.

Stato della Procedura

Il 10/5/12 la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii riuniti da C-357/10 a C-359/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 97/11 - ex art. 267 del TFUE****“Ambiente – deposito in discarica di rifiuti – Direttiva 1999/31/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

Si richiede alla Corte UE, da parte della Commissione Tributaria di Palermo, di interpretare l’art. 10 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, nonché gli artt. 1-3 della Direttiva 2000/35/CE sui ritardi di pagamento nelle “transazioni commerciali”. Il suddetto art. 10 stabilisce che tutti i costi che derivano al gestore di una discarica, in ragione della gestione stessa, debbono poter essere recuperati dal medesimo attraverso la loro inclusione nel prezzo applicato nei confronti dei fruitori dei suoi servizi. Per quanto riguarda, invece, le già citate disposizioni della Direttiva 2000/35/CE, esse prescrivono che il creditore, al quale il pagamento del credito non sia stato corrisposto nei termini, abbia diritto ad ottenere gli interessi di mora sulla somma dovuta. Si interpellava pertanto la Corte circa la compatibilità, con tale disciplina UE, di alcune norme di cui alla Legge 28/12/95, n. 549. Tale Legge impone, al gestore di una discarica che ivi deposita i rifiuti, di corrispondere alla Regione, dove la stessa discarica è ubicata, un tributo su tale deposito. Il gestore medesimo, peraltro, può recuperare detto tributo dai clienti ai quali eroga il suo servizio, ricomprendendolo nel prezzo di questo. Tuttavia la stessa normativa nazionale, mentre fissa un termine preciso per il pagamento del tributo dal gestore alla Regione, prevedendo altresì l’irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di ritardo, non prevede nessun termine per il pagamento del prezzo da parte dei clienti che conferiscono i rifiuti, né prevede procedimenti efficaci per il pronto recupero delle stesse somme, né considera la possibilità che la sanzione, irrogata dalla Regione nei confronti del gestore per il ritardato pagamento, possa essere “scaricata” sui clienti. Nel caso di specie, una società di gestione di una discarica in Provincia di Palermo, la quale si occupava del deposito in discarica dei rifiuti conferiti da diversi Comuni, aveva cessato di corrispondere alla Regione Sicilia alcune rate del tributo dovuto, adducendo, a sua giustificazione, l’omesso pagamento del prezzo da parte delle stesse Amministrazioni destinatarie del servizio di smaltimento. Sul punto, la Corte richiama il disposto della sentenza Pontina Ambiente (C-172/08), che, in ordine alla stessa normativa nazionale da applicarsi al caso di specie, precisava che la medesima poteva ritenersi in linea con il diritto UE solo se lo stesso legislatore nazionale avesse previsto, altresì, efficaci misure per garantire che, effettivamente, i “costi” della gestione (compreso il tributo gravante il gestore e la sanzione per il ritardo nel suo pagamento) fossero ripercossi sul prezzo richiesto dal gestore medesimo ai destinatari dei suoi servizi. La Corte suggerisce pertanto, al giudice del rinvio, di: 1) tentare un’interpretazione del diritto nazionale (Legge n. 549/95) tale da conciliarlo con le predette norme unionali, pertanto di invenire nel diritto interno stesso le misure idonee a garantire al gestore un pronto recupero del prezzo dovutogli; 2) qualora tale sforzo interpretativo non risulti possibile, di disapplicare le norme nazionali stesse che prevedono il tributo a carico del gestore.

Stato della Procedura

Il 24 maggio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 97/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nel caso in cui il giudice del rinvio disapplicasse la normativa relativa al tributo gravante il deposito dei rifiuti in discarica, e altri giudici decidessero nello stesso senso, si determinerebbe un effetto finanziario negativo per il bilancio pubblico, causa la decurtazione delle entrate tributarie.

Scheda 4 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 294/11 - ex art. 267 del TFUE**

"Ottava Direttiva IVA – Modalità per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti "

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Alla Corte UE si richiede, dalla Corte di Cassazione italiana, di interpretare l'art. 7, par. 1, co. 1, della Direttiva 79/1072/CEE sull'IVA. Tale Direttiva, attualmente abrogata, continua ad applicarsi alle fattispecie anteriori all'1/1/10, come la presente. L'IVA è un'imposta gravante le cessioni di beni o prestazioni di servizi realizzate, da un imprenditore, a "titolo oneroso", cioè dietro corrispettivo. Il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA, in via di diritto, è il rispettivo cedente o prestatore. Quest'ultimo, tuttavia – applicando, al cessionario o al fruitore del servizio, un prezzo maggiorato di un importo corrispondente all'IVA – finisce, di fatto, per "scaricare" l'imposta sulla sua controparte. Ora, si supponga che il cedente/prestatore a titolo oneroso, tenuto a pagare l'IVA che pur scarica sull'altro contraente, si sia reso a sua volta acquirente, da terzi imprenditori, di beni e servizi. Rispetto ad essi, l'IVA viene pagata dai terzi cedenti o prestatori, ma di fatto viene "scaricata" sull'acquirente. Pertanto, si consente che un imprenditore cedente beni o prestatore di servizi, come tale giuridicamente gravato dall'IVA (c.d. IVA a debito), possa chiedere al Fisco il rimborso dell'imposta di cui ha subito lo "scarico" da parte di un terzo cedente beni/ prestatore di servizi in suo favore, qualora detti beni o servizi siano stati impiegati, dal primo, in funzione strumentale alla sua impresa (c.d. IVA a credito). Al riguardo, l'art. 7, prima citato, indica il termine entro cui deve agire, per il rimborso dell'IVA a credito, l'imprenditore che vanta tale diritto nei confronti del Fisco di uno Stato della UE, in quanto ha acquisito in questo stesso Stato beni e/o servizi funzionali alla sua attività di impresa, pur esercitando quest'ultima in uno Stato UE diverso. Si stabilisce, dunque, che il rimborso dell'IVA a credito venga chiesto "entro i sei mesi successivi" dalla fine dello stesso anno civile, nel corso del quale l'IVA "a debito" è diventata esigibile. Si chiedeva quindi alla Corte UE di precisare se tale termine fosse previsto "a pena di decadenza" dello stesso diritto - nel senso che, scaduto detto termine senza che il titolare avesse richiesto il rimborso medesimo, il diritto dovesse considerarsi estinto - o fosse puramente "ordinatorio", nel senso che la sua scadenza non avrebbe impedito di chiedere il rimborso in un momento successivo. Al riguardo, la Corte ha chiarito che il termine, di cui si tratta, è previsto "a pena di decadenza". Infatti, se fosse diversamente, la possibilità del rimborso rimarrebbe aperta a tempo indefinito, venendone compromessa l'esigenza della certezza dei rapporti giuridici. In secondo luogo, solo interpretando tale termine come previsto a pena "di decadenza", viene fatto salvo lo scopo della Direttiva in oggetto, che è quello di garantire, in materia di IVA, una disciplina uniforme per tutta l'area UE. Ora, se il termine di cui sopra fosse "ordinatorio", ne deriverebbe che il termine "di decadenza", in quanto non stabilito dalla disciplina UE, dovrebbe essere necessariamente fissato dalle legislazioni interne ai singoli Stati membri, che potrebbero indicare, in proposito, termini di decadenza diversi tra loro. Il tutto con pregiudizio dell'interesse, perseguito dalla Direttiva predetta, ad uniformare, per tutta la UE, la normativa IVA.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 294/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

PAGINA BIANCA

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-523/10	Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” – Determinazione del luogo in cui è avvenuto o può avvenire l’evento dannoso – Sito Internet di un prestatore di servizi di posizionamento operante con un nome di dominio nazionale di primo livello di uno Stato membro – Utilizzo, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a un marchio registrato in un altro Stato membro	sentenza	No
Scheda 2 C-620/10	Sistema di Dublino – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo – Cittadini di un paese terzo titolari di un visto in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente ai sensi del medesimo Regolamento – Domanda d’asilo presentata in uno Stato membro diverso dallo Stato competente in forza di detto Regolamento – Domanda di permesso di soggiorno in uno Stato membro diverso dallo Stato competente seguita dal ritiro della domanda d’asilo – Ritiro intervenuto prima che lo Stato membro competente abbia accettato la presa in carico – Ritiro che pone termine alle procedure istituite dal Regolamento n. 343/2003	sentenza	No
Scheda 3 C-348/09	Libera circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Art. 28, par. 3, lett. a) – Decisione di allontanamento – Condanna penale – Motivi imperativi di pubblica sicurezza.	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-523/10 - ex art. 267 del TFUE****“Regolamento (CE) n. 44/2001- Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Si è richiesto alla Corte UE, da un giudice austriaco, di interpretare l'art. 5, n. 3, del Regolamento n. 44/2001/CE, che individua il giudice competente su vertenze civili e commerciali, le quali presentino profili di contatto con diversi Stati membri UE. L'art. 2, par. 1 dispone che, in generale, competenti a giudicare tali controversie siano i giudici dello Stato UE in cui il convenuto è domiciliato (per "convenuto" si intende il soggetto chiamato in giudizio da altro soggetto, il quale ha attivato la controversia). L'art. 5 dello stesso Regolamento, che prevede una deroga a tale principio, ammette che - ove la controversia verta sul danno recato da un comportamento illecito per le leggi civili - la competenza possa attribuirsi al giudice del luogo dove "l'evento dannoso è avvenuto". Per tale luogo, si intende sia quello dove si è svolto il comportamento causativo del danno, sia quello in cui si è determinato il danno stesso. Protagoniste, nella fattispecie, erano due ditte produttrici dello stesso tipo di macchinari per gli sport invernali, non collegate fra loro e aventi sede l'una in Austria e l'altra in Germania. Il marchio dell'impresa austriaca, "Wintersteiger", era stato registrato solo presso le competenti Autorità dello stesso Stato, per cui era dotato di tutela nei limiti dei confini nazionali. Ora, l'impresa tedesca (Products 4U) usufruiva su Internet di un servizio "di posizionamento" pubblicitario, grazie al quale, ove si cliccasse una parola chiave su un motore di ricerca, apparivano annunci pubblicitari relativi alla ditta stessa. Detta parola chiave era "Wintergeister", la stessa costituente il marchio della prima impresa, residente in Austria e produttrice di beni dello stesso genere. Adducendo la violazione del proprio marchio, l'impresa austriaca adiva il competente giudice austriaco contro il comportamento della Products. La Corte UE, dunque, ha valutato se il giudice austriaco potesse individuarsi, effettivamente, come giudice del luogo in cui l'evento dannoso "fosse avvenuto", ai sensi del predetto art. 5, n. 3, del Reg. 44/2001/CE. A tal fine, la Corte si è interrogata, in primo luogo, sulla possibilità di ravvisare in territorio austriaco il luogo di accadimento del "danno". Sul punto, essa ha deferito il pronunciamento al giudice del rinvio, che dovrà considerare, in proposito, un insieme complesso di circostanze. Fra queste, quella per cui il motore di ricerca, sul quale era possibile cliccare la parola chiave contestata, era rappresentato dal sito "google.de" (google tedesco), consultabile certamente anche in Austria, ma rappresentante, tuttavia, un dominio di primo livello diverso da quello previsto per l'Austria stessa (google austriaco). Inoltre, come già sottolineato sopra, il marchio "Wintergeister" garantiva, all'impresa austriaca, una tutela a livello puramente nazionale, quindi solo entro il territorio austriaco. Quanto invece al luogo di realizzazione del "comportamento" lesivo, la Corte UE ritiene che detto luogo, nella fattispecie, debba essere individuato in quello in cui l'inserzionista (cioè l'impresa tedesca) ha deciso di avvalersi del servizio su Internet. Essendo stata assunta, tale decisione, da un soggetto stabilito in Germania, il luogo del "comportamento" doveva ubicarsi in territorio tedesco.

Stato della Procedura

Il 19 aprile 2012 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 523/10, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza